

Opera e ubicazione

Riqualificazione area ex Nicola
COMUNE DI Gravellona Lomellina
Provincia PV
Piazza Delucca

Servizi Tecnici

ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE, PROGETTAZIONE

Ente Appaltante

Comune di Gravellona Lomellina

Indirizzo

GRAVELLONA LOMELLINA(PV)
P.zza Delucca n. 49

P.IVA

00503370181

Tel./Fax

0381650057 / 0381650127

E-Mail

tecnico@comune.gravellonalomellina.pv.it

RUP Geometra Silvia Bordin



Data	Elaborato	N°
12/09/2025	CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE: SCHEMA DI CONTRATTO (art. 41 D. Lgs. 36/2023)	2
Archivio		Rev.

Il RUP

Il Dirigente

SCHEMA DI CONTRATTO "SIA"
PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

Schema di Contratto per incarico professionale di

ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE, PROGETTAZIONE

per la realizzazione delle seguenti Opere:

Riqualificazione area ex Nicola

Codice Unico Progetto (CUP) Codice Identificativo Gara (CIG)

TRA

Comune di Gravellona Lomellina, con sede in P.zza Delucca n. 49 del comune di GRAVELLONA LOMELLINA, c.f. e P.IVA 00503370181, di seguito indicato come "**Committente**", rappresentato da Garza Luciano in qualità di Rappresentante legale, domiciliato, ai fini del presente contratto, nella sede legale del Committente, il quale interviene al presente Comune di nella sua qualità di delegato speciale per la firma dei contratti, ai sensi della deliberazione n. del .

E

il professionista , iscritto all'Albo degli della Provincia di al n. sez. , domiciliato, ai fini del presente contratto, in , c.f. , P. IVA , nella sua qualità di (libero professionista ovvero Capogruppo del R.T.P costituito da , ecc.), in seguito denominato "**Affidatario**"

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE.

Art. 1 OGGETTO DELL'INCARICO

Il Committente conferisce all'Affidatario, che accetta, l'incarico relativo alle seguenti prestazioni professionali e/o servizi:

ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE

a.l) STUDI DI FATTIBILITA'

PROGETTAZIONE

b.l) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)

b.l) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)

Il dettaglio delle prestazioni normali (riferite alla Tav. Z-2 del DM 17/06/2016) oltre alle prestazioni e/o servizi integrativi alle precedenti, è riportato nell'allegato Elaborato 1 "Relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per l'acquisizione dei servizi" che,

sottoscritto dalle parti, ne costituisce parte integrante.

Art. 2 MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Si stabilisce e si concorda tra le parti che, ai sensi dell'art. 24 comma 8(1) del Codice i corrispettivi (compensi e spese ed oneri accessori) per le prestazioni e/o i servizi di cui sopra sono stati determinati in base al DM 17/06/2016 come riportato nell'allegato Elaborato 1 "Relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per l'acquisizione dei servizi" e riepilogato nel seguente quadro sinottico.

2.1 - PRESTAZIONI NORMALI (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016)
COMPENSI E SPESE CONGLOBATE.

STUDI DI FATTIBILITA'	6.615,34 €
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)	34.056,76 €
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)	3.891,89 €
Totale	44.563,99

I corrispettivi per le prestazioni di cui sopra sono ridotti del 0,00% sulla base dell'offerta presentata dall'Affidatario in data, ed ammontano complessivamente a

44.563,99 €

(euro quarantaquattromilacinquecentosessantatre/99)

salvo variazione dell'importo delle opere con il conseguente aggiornamento dei corrispettivi calcolati nell'allegato Elaborato 1 "Relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per l'acquisizione dei servizi".

Gli importi di cui sopra sono intesi al netto dei contributi previdenziali ed IVA ed al lordo della eventuale ritenuta d'acconto.

Art. 3 EVENTUALI PRESTAZIONI IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE NEL PERIODO DI EFFICACIA DEL CONTRATTO E DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI.

Le eventuali prestazioni e/o servizi in variante, sono ammesse ai sensi dell'art. 106 del Codice.

I corrispettivi saranno determinati ai sensi dell'art. 2 del presente contratto, nel rispetto di quanto previsto dal DM 17/06/2016, e ridotti nella misura pari al ribasso contrattuale, ivi indicato.

Nei casi previsti dal presente articolo devono essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico previsti dal successivo art. 6.

Art. 4. ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE

Il Committente si impegna a trasmettere all'Affidatario, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico, con particolare riguardo allo stato di fatto, alle planimetrie catastali, agli estratti dei rilievi

aerofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti urbanistici e ai rilievi di qualunque genere in suo possesso, nonché il documento preliminare alla progettazione.

Il Committente s'impegna inoltre a:

- richiedere il catasto ufficiale di tutti i sottoservizi esistenti o previsti nella zona interessata dal progetto (ENEL, TELECOM, Società Multiservizi, gas, acquedotto, fognatura, telefoni di Stato, metanodotti, pubblica illuminazione, fibre ottiche, teleriscaldamento, ecc.) con la loro posizione planimetrica, le caratteristiche tecniche e la profondità di posa (ove possibile)
- convocare le necessarie riunioni di "Coordinamento dei sottoservizi"
- richiedere i preventivi ufficiali relativi agli spostamenti o potenziamenti dei sottoservizi di cui al punto precedente, per la parte eseguita direttamente dagli Enti gestori e/o proprietari, da inserire tra le somme a disposizione del quadro economico della progettazione definitiva/esecutiva;
- ottenere i necessari permessi per l'accesso alle proprietà private e/o pubbliche interessate dalle opere da progettare/realizzare;
- inoltrare le necessarie richieste per l'ottenimento di pareri o nulla osta sul progetto da parte di eventuali Organismi preposti e/o a vario titolo interessati facendosi interamente carico del pagamento di tutti i relativi oneri;
- garantire su richiesta dell'Affidatario e sotto la propria responsabilità, il libero accesso alle aree e/o ai fabbricati interessati dalla prestazione, per tutto il corso di espletamento dell'incarico medesimo. L'affidatario potrà avvalersi, sotto la propria responsabilità, di collaboratori per l'espletamento dei sopralluoghi ritenuto opportuni.

La mancata consegna della documentazione sopra richiamata e/o il ritardato espletamento delle attività poste a carico del Committente determineranno la sospensione dei tempi contrattuali di cui al successivo art. 6.

Art. 5. ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO (2)

Ai sensi dell'art. 24 comma 4 del Codice, alla firma del presente contratto (3) l'Affidatario produce, a pena di decadenza dall'incarico e qualora non abbia già provveduto in sede di gara, copia della propria polizza di responsabilità civile professionale.

L'Affidatario è assicurato mediante polizza di responsabilità civile professionale n. rilasciata in data da . - Agenzia di con massimale di €. 0

Per le prestazioni di carattere progettuale, l'Affidatario si impegna a introdurre tutte le modifiche ritenute necessarie dalle competenti autorità alla quale il progetto sarà sottoposto per l'ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative vigenti, fino alla definitiva conclusione della fase progettuale e alla validazione della stessa, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi. Gli elaborati progettuali saranno forniti in n° 2 copie cartacee firmate in originale, oltre ad una copia elettronica in formato PDF o similare (stampabile ma non modificabile).

In caso di errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo, il Committente può richiedere all'Affidatario di progettare nuovamente i lavori, senza

ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

L'Affidatario è tenuto ad eseguire l'incarico conferito con diligenza professionale ai sensi dell'art. 1176 c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del Committente.

Sono a carico dell'Affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP per l'ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli Organi preposti, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dal Committente per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione, per un numero di riunioni non superiori a 4 (eventuali maggiori riunioni, formulate con richiesta scritta, saranno compensate a vacazione con applicazione del compenso orario ai sensi dell'art. 6 del DM 17/06/2016:

Per le prestazioni di D.L., contabilità, collaudo e coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva, l'Affidatario dovrà essere munito di garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo del disciplinare. (In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.)

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Committente.

Tale garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

L'Affidatario si impegna inoltre, a comunicare al RUP, ove richiesto, i dati di sua competenza necessari alla compilazione delle schede previste dall'Osservatorio dei Contratti Pubblici per la raccolta di informazioni sui lavori oggetto del presente atto.

Art. 6. *TERMINE ESECUZIONE INCARICO, SOSPENSIONI E PROROGHE*

L'Affidatario, per l'espletamento delle prestazioni di cui all'art. 2, s'impegna a rispettare le scadenze sotto riportate:

6.1 - PRESTAZIONI NORMALI (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016)

STUDI DI FATTIBILITA'	60 gg
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)	75 gg
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)	75 gg

Per le prestazioni normali legate alla fase esecutiva (D.L., Contabilità, C.S.E., CRE/Collaudo), le tempistiche per l'espletamento degli adempimenti professionali richiesti dovranno rispettare i termini specificati nel C.S.A. e previsti dalla vigente

normativa.

Si precisa che

- a) I giorni sono solari consecutivi, decorrenti dalla data di formale comunicazione da parte del Committente dell'avvenuta esecutività del contratto o, in caso di urgenza, del provvedimento di aggiudicazione definitiva dell'incarico, comunque fatta salva la trasmissione di tutta la documentazione di cui al primo comma dell'art. 4 del presente contratto e degli altri adempimenti propedeutici all'avvio delle attività conferite;
- b) il decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire dal formale e completo deposito al Committente degli elaborati contrattuali relativi alle singole fasi;
- c) per le prestazioni afferenti le fasi di pianificazione, progettazione e delle annesse attività propedeutiche, il decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire dalla comunicazione di avvenuta approvazione/validazione dell'eventuale fase precedente. Per le prestazioni che prevedono più fasi rispetto a quella iniziale, i termini contrattuali sono sospesi fino alla comunicazione dell'avvenuta approvazione della fase precedente e della ripresa del servizio;
- d) le scadenze temporali sopra indicate non tengono conto di eventuali ritardi relativi a prestazioni che non rientrino nell'oggetto dell'incarico o nella competenza dell'Affidatario (quali recepimento del catasto e dei preventivi per la sistemazione dei sottoservizi interferenti, acquisizione di pareri ufficiali di Organi preposti, Conferenze di servizi, attività professionali fornite dal Committente attraverso tecnici direttamente incaricati, verifiche e validazioni progettuali o altro) o a quest'ultimo non imputabili;
- e) è facoltà del professionista incaricato, , ai sensi dell'art. 107 del Codice chiedere sospensioni della prestazione qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; in tal caso il Committente dispone la sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dall'affidatario. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione è redatto analogo verbale di ripresa che dovrà riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto,. In relazione a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell'incarico, il Committente ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dell'incarico stesso;
- f) nel caso di prestazioni aggiuntive o variazioni, dovranno essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico, come previsto dal precedente art. 3.

Entro 60 gg. dalla conclusione delle prestazioni, dopo i necessari accertamenti, il Committente rilascia all'affidatario il certificato di regolare svolgimento delle prestazioni svolte.

Art. 7. PENALI

Qualora l'Affidatario non rispetti termini stabiliti con le modalità di cui all'art. 6 , il RUP ne darà formale avviso con nota scritta.

Entro 20 gg. dal suddetto avviso l'Affidatario potrà presentare nota giustificativa e/o motivazione del ritardo.

Il RUP, qualora ritenga insufficienti le motivazioni presentate, nega la proroga dei termini contrattuali ed applica la penale di cui al comma successivo.

In caso di espletamento delle prestazioni oltre i termini stabiliti, maggiorati delle eventuali proroghe concesse, per cause imputabili all'Affidatario, verrà applicata una penale del 0,500% (4) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per la fase, fino ad un massimo del 10%, che sarà trattenuta sulle competenze spettanti all'Affidatario.

Le suddette percentuali saranno calcolate sui corrispettivi relativi alla singola fase oggetto del ritardo.

Art. 8. MODALITA' DI PAGAMENTO⁽⁵⁾

I pagamenti avverranno entro 30 gg. dall'emissione della fattura relativa ai corrispettivi professionali e degli oneri ad essi relativi con le seguenti scadenze:

1. Ai sensi dell'Art. 24 comma 8 bis del Codice⁽⁶⁾ è prevista una anticipazione pari al 20%⁽⁷⁾ del corrispettivo contrattuale, entro 15 gg dalla comunicazione di avvenuta esecutività del contratto o, nei casi di urgenza, del provvedimento di aggiudicazione definitiva
2. Per tutte le attività, escluse quelle relative alla fase esecutiva di cui al punto 3, Il saldo avverrà, dedotta la quota parte dell'acconto ricevuto, contestualmente all'avvenuta approvazione delle prestazioni e comunque entro e non oltre 60 gg dall'avvenuto compimento delle stesse come indicato al precedente art. 6.

Qualora il pagamento, anche parziale, dell'incarico professionale non sia effettuato entro i termini di cui al presente articolo, spetteranno all'Affidatario, a decorrere dalla scadenza di detti termini, gli interessi di mora nella misura di cui al D.Lgs. 231/2002 e s.m.i..

Art. 9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE

E' facoltà del Committente risolvere il contratto quando l'Affidatario sia renda responsabile di ritardi pregiudizievoli per il buon esito dell'opera, contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente contratto o ad istruzioni legittimamente impartite dal RUP, e/o comunque ponga in essere un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore. In tale ultimo caso compete all'Affidatario il corrispettivo per la sola prestazione parziale fornita, decurtato della penale maturata e senza la maggiorazione di cui al comma seguente.

Il Committente, ai sensi dell'art.109 del Codice, può unilateralmente recedere dal contratto versando all'Affidatario il corrispettivo per le attività svolte quantificate forfettariamente in proporzione al tempo contrattuale trascorso fino alla data di comunicazione del recesso ed in relazione alla specifica fase di appartenenza delle prestazioni eseguite sino a detta data , oltre ad un indennizzo concordato tra le parti in misura forfettaria comunque non inferiore al 10% del corrispettivo dovuto per le attività residue.

La rescissione e la risoluzione di cui ai commi precedenti avviene con formale comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno trenta giorni di preavviso; per ogni altra circostanza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione dei contratti.

Art. 10. OBBLIGHI TRACCIABILITA'

Il conto dedicato intestato a è identificato con codice IBAN della Banca filiale di (). La persona che sarà delegata ad operare sul conto corrente è nato a il residente a in via , C.F: .

Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento all'Affidatario e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Qualora l'Affidatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della medesima legge.

Art. 11. PRIVACY

L'Affidatario si impegna a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle informazioni e sui documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta nell'ambito del presente incarico, in ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i. nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Committente.

L'Affidatario ed il Committente si danno reciprocamente atto che tutti i dati relativi al presente contratto saranno trattati anche in forma elettronica, inoltre, con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi del codice della privacy di cui al D.Lgs 196/2003 e s.m.i., si autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative.

Art. 12. PROPRIETA' DEGLI ELABORATI

Gli elaborati e quanto altro rappresenta l'incarico commissionato, con la liquidazione del relativo corrispettivo all'Affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'Affidatario medesimo.

L'Affidatario si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la propria dignità professionale e, laddove ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d'autore ai sensi della legge 633/41.

Il Committente potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per il Professionista in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati dell'Affidatario stesso.

La proprietà intellettuale è riservata all'Affidatario a norma di Legge ed il Committente autorizza sin d'ora la pubblicazione del progetto e di quanto realizzato, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed espressamente indicati dal Committente.

Art. 13. CLAUSOLE FINALI

Il presente contratto produce effetti rispettivamente: per l'Affidatario dalla data della sua sottoscrizione; per il Committente dopo che sia intervenuta l'esecutività

dell'atto formale di approvazione ai sensi delle norme vigenti.

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 26/04/86, e le eventuali spese conseguenti alla registrazione dello stesso saranno a carico della parte richiedente.

Qualora nell'ambito dell'attività disciplinata dal presente incarico si presenti la necessità di trasmissione di dati e/o elaborati in formato digitale (file), la parte trasmittente non si assume alcuna responsabilità nei confronti di un'eventuale trasmissione di virus informatici, la cui individuazione e neutralizzazione è completamente a cura della parte ricevente.

Art. 14. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

È facoltà delle parti, ai sensi dell'art. 207 del Codice ed al fine di prevenire controversie relative all'esecuzione del contratto, richiedere prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da tale data o dalla sottoscrizione del presente contratto, la costituzione di un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle dispute di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. In caso di controversie insorte a seguito dell'esecuzione del presente contratto, la parte interessata può ricorrere ai rimedi di cui alla Parte IV, Titolo I, Capo II del Codice (art. 206, 208, 209 e 211).

Letto, confermato e sottoscritto.

_____, lì _____

L'Affidatario

Per il Committente

ALLEGATI:

Elaborato 1 "Relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per l'acquisizione dei servizi".

Note

(1) I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo a porre a base di gara dell'affidamento.

(2) L'art. 93, comma 10 prevede la non applicabilità della regola della cauzione provvisoria nei casi di: progettazione, piani di sicurezza ed attività di supporto al RUP

(3) L'Allegato XVII al Codice "Mezzi di prova dei criteri di selezione", richiamato dall'art. 83, individua quale criterio di qualificazione del professionista anche "una comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali".

(4) Completare con la percentuale della penale (dallo 0,50 all'1 per mille), nella misura stabilita nel documento preliminare alla progettazione, ex articolo 257, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010.

(5) Ai sensi dell'Art. 24 comma 8 bis del Codice le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata.

Ai sensi dell'Art. 24 comma 8 ter nei contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria od architettura la stazione appaltante non può prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso, ad eccezione dei contratti relativi ai beni culturali, secondo quanto previsto dall'Art. 151

(6) l'art 24 comma 8 bis prevede che: "nella convenzione stipulata con il soggetto affidatario sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimenti a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della Legge 2 marzo 1949 numero 143 e successive modificazioni".

Art. 9 della Legge 143/49: "Il professionista ha diritto di chiedere al committente il deposito delle somme che ritiene necessarie in relazione all'ammontare presumibile delle spese da anticipare. Durante il corso dei lavori il professionista ha altresì diritto al pagamento di acconti fino alla concorrenza del cumulo delle spese e del 90 per cento degli onorari spettantigli secondo la presente tariffa per la parte di lavoro professionale già eseguita. Nel caso di giudizi arbitrali o peritali il professionista può richiedere il deposito integrale anticipato delle presunte spese e competenze. (...omissis ...)"

Art. 10 della Legge 143/49: "la sospensione per qualsiasi motivo dell'incarico dato al professionista non esime il committente dall'obbligo di corrispondere l'onorario relativo al lavoro fatto e predisposto come precisato al seguente articolo 18.

Rimane salvo il diritto del professionista al risarcimento degli eventuali maggiori danni, quando la sospensione non sia dovuta a cause dipendenti dal professionista stesso".

(7) Con riferimento all'art. 35 comma 18 del Codice